



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 giugno 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 ;

VISTA la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, adottata dall'Autorità il 7 maggio 2024;

VISTO il Protocollo di Intesa tra l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sottoscritto a novembre 2024, che disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra le Autorità in materie di interesse comune;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), ai sensi del quale tale cooperazione ha ad oggetto *“la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune”*;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. Il comparto auto risulta essere, in Italia, uno dei principali ambiti nel settore assicurativo, registrando, nel 2024, una raccolta premi pari a circa 17,5 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi relativi al ramo R.C. autoveicoli terrestri (di seguito, anche "RC Auto"¹).
2. Il settore assicurativo è disciplinato da una normativa di fonte sia nazionale, in ampia misura sistematizzata nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, nel seguito CAP), che europea, nonché soggetto alla regolazione e vigilanza dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito IVASS).
3. Il settore RC Auto è caratterizzato dalla natura obbligatoria della copertura sia per il proprietario del veicolo che per la compagnia e presenta un certo grado di asimmetria informativa sulla rischiosità dell'assicurato che può ridurre l'efficienza economica e condizionare le strategie di competizione, con conseguenze negative sul livello dei premi.
4. Le asimmetrie informative sono tipicamente affrontate attraverso meccanismi volti a facilitare l'individuazione dell'effettivo livello di rischio dell'assicurato e a rendere i premi proporzionati rispetto a tale rischio, anche tenuto conto della sua evoluzione nel tempo. In questo contesto si pongono strumenti quali l'attestato di rischio (ADR)², le classi di merito e i sistemi *bonus/malus* per il passaggio da una classe all'altra, nonché i dispositivi che registrano l'attività del veicolo (c.d. scatola nera). Questi ultimi costituiscono altresì un utile supporto in sede di accertamento delle responsabilità e delle dinamiche in caso di sinistri e di contenimento del rischio di frodi assicurative.
5. Inoltre, nella logica di favorire l'estensione del confronto competitivo anche all'ambito dei servizi liquidativi e di favorire la costituzione di un rapporto più diretto tra compagnia e assicurato, il legislatore ha introdotto il meccanismo di risarcimento diretto, che – nei casi previsti dalla legge – consente al danneggiato (e ai terzi trasportati sul veicolo) di rivolgersi direttamente alla propria compagnia, invece che alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro, ai fini del risarcimento del danno subito. Rileva altresì considerare che l'attuazione del meccanismo di risarcimento diretto

¹ Cfr. IVASS, Relazione annuale 2024.

² Cfr. art. 134 del CAP.

prevede una procedura di compensazione forfettaria fra le compagnie assicurative, basata su parametri di costo medio.

6. Nel corso del tempo, sia il legislatore che l'IVASS – anche alla luce delle considerazioni espresse dall'Autorità in più occasioni³ – sono intervenuti più volte tra l'altro in riferimento al meccanismo di risarcimento diretto, ai sistemi di attribuzione ed evoluzione del rischio (tra cui le classi di merito e il *bonus/malus*) e ai dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell'attività del veicolo, nonché introducendo il contratto base RC Auto⁴ e il preventivatore pubblico Preventivass⁵, iniziative queste finalizzate a consentire una scelta contrattuale maggiormente consapevole e una maggiore mobilità del consumatore in ottica concorrenziale.

7. Allo stato attuale sembrano ad ogni modo sussistere criticità idonee ad incidere negativamente sull'efficienza e le dinamiche concorrenziali del settore.

8. In particolare, con riguardo ai meccanismi di attribuzione del rischio, si rileva che nel tempo la loro complessiva evoluzione ha condotto alla “saturazione” del sistema *bonus-malus*, con la forte concentrazione degli assicurati nelle classi di merito universale (CU) più favorevoli, e allo sviluppo di classi di merito “interne” definite dalle compagnie sulla base di un insieme articolato di parametri di rischio⁶. Ciò potrebbe incidere sulle dinamiche concorrenziali nella misura in cui, per un verso, può interferire sulla efficiente definizione di premi commisurati al rischio e, per altro verso, può frapporre ostacoli alla mobilità della domanda. In questo contesto rileva anche il tema dell'accessibilità, da parte delle compagnie assicurative, a dati idonei a consentire una efficiente stima del rischio degli assicurati, per i suoi possibili impatti sulla concorrenza.

³ Cfr. *Indagine Conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore RC Auto* (IC42, del 6 febbraio 2013, in Bollettino n. 7/2013), nonché AS301 - *Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni* (segnalazione del 1° giugno 2005, in Bollettino n. 22/2005), AS324 - *Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale* (segnalazione del 1° febbraio 2006, in Bollettino n. 4/2006), AS433 - *Assicurazione per la responsabilità civile auto* (segnalazione del 29 novembre 2007, in Bollettino n. 41/2007), AS901 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2012* (in Bollettino n. SUPPLEM/2011), AS1137 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2014* (Segnalazione del 4 luglio 2014, in Bollettino n. 27/2014), AS1893 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2023* (segnalazione del 6 giugno 2023, in Bollettino n. 26/2023).

⁴ Cfr. art. 22, co 4, del d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012.

⁵ Cfr. art. 132.1 del CAP.

⁶ La “*classe di merito aziendale*” è definita dall'IVASS come la “*categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata*” (reg. 9/2015).

9. Quanto al sistema di risarcimento diretto, si osserva che il meccanismo di compensazione degli oneri tra compagnie assicurative basato in maniera forfettaria su parametri di costo medio potrebbe presentare alcuni profili di criticità anche in termini di possibili distorsioni delle politiche di prezzo, degli incentivi al contenimento dei costi per i risarcimenti e delle dinamiche competitive tra le imprese.

10. Con riguardo alla scatola nera, da ultimo la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, all'art. 20⁷, è intervenuta integrando la disciplina previgente, introducendo alcune disposizioni volte a favorire la mobilità dei consumatori e la concorrenza tra compagnie assicurative. In ogni caso, nelle more dell'adozione della disciplina secondaria attuativa delle disposizioni legislative in materia⁸, non appare potersi escludere il persistere di criticità relative alla portabilità dei dati o altri fattori di ostacolo alla mobilità della clientela, che potrebbero anche generare effetti negativi sui consumatori.

11. Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento riguarda la possibilità per i consumatori di comparare efficacemente i prezzi effettivi dell'assicurazione RC Auto, anche grazie al comparatore pubblico Preventivass, considerata la diffusa applicazione di sconti talvolta molto rilevanti da parte delle compagnie o anche ad opera degli intermediari assicurativi, in un contesto di offerte commerciali caratterizzate da una significativa complessità, in termini, tra l'altro, di clausole aggiuntive (es. guida esclusiva, guida esperta etc.) e garanzie accessorie (furto, incendio etc.). Appare opportuno verificare se tali prassi commerciali possano di fatto privare i premi di riferimento del valore informativo che la regolazione di settore e gli strumenti di comparazione assegnano loro anche a fini pro-competitivi. La presenza di strumenti efficienti di raffronto dei prezzi può, infatti, sia favorire l'individuazione da parte dei consumatori delle offerte più convenienti e che meglio soddisfano le loro esigenze, sia stimolare una maggiore mobilità della domanda (grazie alla riduzione dei costi di ricerca) e una maggiore concorrenza tra le imprese nell'offerta dell'assicurazione RC Auto.

CONSIDERATO che lo strumento dell'indagine conoscitiva risulta appropriato a verificare se, alla luce del vigente quadro normativo e regolamentare, l'assetto del settore dell'assicurazione RC Auto sia interessato da ostacoli allo sviluppo concorrenziale del settore a vantaggio dei

⁷ L. 16 dicembre 2024 n. 193, entrata in vigore il 18 dicembre 2024.

⁸ Cfr. art. 132 *ter* del CAP e l'art. 32 del d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012.

consumatori finali, nonché ad individuare eventuali interventi idonei al loro superamento;

CONSIDERATO che, nell'ambito della cooperazione disciplinata dal Protocollo d'Intesa, l'Autorità e l'IVASS hanno riscontrato un interesse comune ad approfondire le richiamate questioni nel contesto di una indagine conoscitiva;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'avvio di un'indagine conoscitiva sulle criticità concorrenziali nel settore RC Auto, da svolgere congiuntamente all'IVASS;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- a) l'avvio di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulle criticità concorrenziali nel settore RC Auto, da svolgere congiuntamente all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- b) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Lara Magnani;
- c) che il termine di chiusura dell'indagine è fissato al 31 dicembre 2027;
- d) nell'ambito dell'indagine, entro il 31 luglio 2026, sarà possibile far pervenire, da parte di ogni soggetto interessato, contributi sui temi di cui ai precedenti paragrafi. In particolare, sono sollecitati contributi relativi ad eventuali criticità concorrenziali e/o inefficienze con riguardo alle seguenti tematiche:
 - i meccanismi di attribuzione del rischio, tra cui il sistema *bonus malus* e le classi di merito;
 - ii modalità di funzionamento della procedura di risarcimento diretto;
 - iii dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell'attività del veicolo, quali la scatola nera, con particolare riguardo alla persistenza di eventuali ostacoli alla mobilità dei consumatori;

- iv efficacia degli strumenti di comparazione dei prezzi, con particolare riguardo a Preventivass, alla luce della prassi commerciale prevalente in relazione alle politiche di sconti e della complessità dell'offerta.

I contributi dovranno essere inviati in formato editabile esclusivamente all'indirizzo elettronico IC60@agcm.it, recando in oggetto la dicitura "IC60. Call for Input" e l'indicazione della denominazione del mittente.

Ove i soggetti interessati intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni, dovranno fornire le stesse sia in versione riservata che in versione pubblica, specificandone i motivi; qualora non risulti fornita una versione riservata, il contributo ricevuto potrà essere pubblicato integralmente.

I documenti acquisiti nell'ambito della presente indagine potranno essere condivisi tra l'Autorità e l'IVASS come previsto dall'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Si allega al presente provvedimento l'informativa sul trattamento dei dati personali che saranno trasmessi nell'ambito della predetta consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*
Elisabetta Iossa

Si riporta qui di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali trasmessi nell'ambito della partecipazione alla consultazione pubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva IC60 avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 9 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Verdi n. 6A, IT-00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; centralino: +39 06858211), tratterà i dati personali conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), in particolare per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di indagini conoscitive (articolo 12, comma 2, legge n. 287/1990). Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.